



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PEREQUATIVO

LA DOMANDA ENTRO IL 28 DICEMBRE 2021

Il decreto legge n. 73/2021 (cosiddetto “decreto Sostegni bis”) ha introdotto un nuovo contributo a fondo perduto, denominato “contributo perequativo”, destinato a sostenere le attività economiche danneggiate dall’emergenza Covid-19.

Si tratta dell’ultimo indennizzo di una stagione di aiuti a fondo perduto erogati per l’emergenza Covid-19 a cui possono accedere anche le associazioni e società sportive dilettantistiche titolari di Partita Iva. L’importo del contributo è commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo all’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto dell’emergenza Covid-19 già percepiti.

Il contributo perequativo è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap.

Requisiti per accedere al fondo perduto perequativo

- aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
- **aver presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 30 settembre 2021.** Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è validamente presentata la dichiarazione trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione, e comunque non oltre il 30 settembre 2021. Il contributo perequativo non spetta se una delle due dichiarazioni è assente o risulta presentata successivamente ai predetti termini.
- ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Esempio

Periodo d’imposta 2019 risultato economico di € 30.000

Periodo d’imposta 2020 risultato economico di € 15.000

La differenza + pari al 50% pertanto il requisito del peggioramento minimo di almeno il 30% è soddisfatto ed il contributo perequativo spetta.

A chi non spetta

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

- soggetti che hanno **attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021** (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis)
- soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita Iva è stata **chiusa alla data del 26 maggio 2021**



La misura del contributo

Per determinare l'importo del contributo perequativo spettante occorre dapprima calcolare la differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

La differenza ottenuta deve poi essere diminuita dell'importo complessivo dei contributi a fondo perduto ottenuti dal richiedente e dall'eventuale soggetto deceduto o confluuto alla data di presentazione dell'istanza.

Devono essere considerati i seguenti contributi a fondo perduto:

- “**contributo Rilancio**” (articolo 25 del decreto legge n. 34/2020)
- “**contributo Comuni montani**” (articolo 60 del decreto legge n. 104/2020)
- “**contributo Ristori**”, “**contributo Ristori bis**” e “**contributo maggiorazione 50% zonerosse**” (articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto legge n. 137/2020)
- “**contributo Sostegni**” (articolo 1 del decreto legge n. 41/2021)
- “**contributo Sostegni bis automatico**” (articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legge n. 73/2021)

Se l'ammontare complessivo dei contributi sopra elencati ottenuti sia uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta 2020 e quello relativo al periodo d'imposta 2019, il contributo Sostegni-bis perequativo spettante è pari a zero e l'Agenzia delle entrate non dà corso all'istanza

L'importo spettante del contributo perequativo è determinato applicando le seguenti percentuali:

- **30%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro
- **20%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l'importo di 400.000 di euro
- **15%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l'importo di 1.000.000 di euro
- **10%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l'importo di 5.000.000 di euro
 - **5%**, se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l'importo di 10.000.000 di euro.


L'importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

A differenza di precedenti contributi a fondo perduto, per il contributo perequativo **non è previsto un importo minimo.**

Le modalità di erogazione

A scelta del beneficiario, l'Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante:

- mediante **accredito su conto corrente** bancario o postale, intestato al beneficiario
- mediante **riconoscimento di un credito d'imposta** di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.



Come richiedere il contributo

I contribuenti in possesso dei requisiti previsti possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la **presentazione di una specifica istanza**.

L'istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo e del suo rappresentante legale

Gli altri dati da riportare nell'istanza sono quelli:

- attestanti il possesso dei requisiti previsti e quelli necessari per determinare l'ammontare del contributo spettante, cioè la fascia dei ricavi o compensi dell'anno 2019
 - gli importi del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019
 - gli importi del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020
- l'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già ottenuti. In assenza di compilazione, l'importo dei risultati economici d'esercizio 2019 e 2020 e l'importo dei contributi già ottenuti sono considerati pari a zero.

Relativamente alla modalità di erogazione del contributo, il soggetto richiedente deve operare la scelta barrando alternativamente la casella relativa all'opzione di **accredito sul conto corrente** o la casella relativa all'opzione di riconoscimento del **credito d'imposta da utilizzare in compensazione**.

Nel caso di opzione relativa all'accredito su conto corrente, il soggetto richiedente deve indicare l'iban corrispondente al conto corrente bancario o postale sul quale l'Agenzia delle entrate erogherà il contributo.

La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l'**intero importo del contributo** spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell'istanza per la richiesta del contributo.


Nel caso di opzione per il riconoscimento del credito d'imposta, il relativo importo può essere utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all'Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento si effettua mediante presentazione del modello F24.

Il modello F24 nel quale viene utilizzato il credito d'imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo. Nel caso in cui il credito indicato in compensazione risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il modello F24 è scartato.

Il credito d'imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti.

La presentazione

Le istanze per il contributo perequativo possono essere predisposte e inviate all'Agenzia delle entrate a **partire dal giorno 29 novembre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 2021**.



Per predisporre e trasmettere l'istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un **intermediario** purché quest'ultimo sia stato preventivamente delegato all'utilizzo, per suo conto, del *Cassetto fiscale* o al servizio di *Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici* del portale "*Fatture e Corrispettivi*".

In tale caso, nel modello deve essere riportato il solo codice fiscale dell'intermediario e non deve essere barrata la casella di autodichiarazione (necessaria solo nel caso di delega *ad hoc*, illustrata di seguito).

In assenza delle deleghe predette, il soggetto richiedente può anche delegare l'intermediario specificatamente per la trasmissione dell'istanza per il contributo perequativo. In questo caso, l'intermediario acquisisce e conserva la delega sottoscritta dal soggetto delegante insieme a copia del documento di identità di quest'ultimo e nell'istanza - oltre a indicare il suo codice fiscale - dovrà barrare la casella valida come dichiarazione sostitutiva, relativa all'avvenuto conferimento della specifica delega, resa ai sensi dell'art. 47 del Dpr n. 445/2000.

I controlli

L'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva, nonché ai dati delle dichiarazioni Iva e Redditi.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:

- la reclusione da 6 mesi a 3 anni
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del Codice penale (confisca).

La restituzione del contributo

Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).

Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione.

Con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo perequativo.

Il [modello](#) dell'istanza e le [istruzioni](#) di compilazione, approvati con lo stesso provvedimento, sono consultabili e scaricabili nell'area tematica dedicata ai contributia fondo perduto presente nel sito internet dell'Agenzia delle entrate.

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS - CONTRIBUTO PEREQUATIVO

(Art. 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

SOGGETTO RICHIEDENTE	Codice fiscale	SETTORI		
		Agricoltura	Pesca e acquacoltura	Altri settori
	Erede che prosegue l'attività del <i>de cuius</i> /trasformazione	Codice fiscale del <i>de cuius</i> /PARTITA IVA cessata		
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA	Codice fiscale	Codice carica		
		1 se rappresentante legale di richiedente diverso da persona fisica 2 se rappresentante di richiedente minore/interdetto		

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto richiedente (associazione o società sportiva) ed il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica"

REQUISITI	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73	<input type="checkbox"/>	
	Fino a euro 100.000	<input type="checkbox"/>	
	Superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000	<input type="checkbox"/>	
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019	Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000	<input type="checkbox"/>
	Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000	<input type="checkbox"/>	
	Superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000	<input type="checkbox"/>	

Nel riquadro il richiedente deve:

- dichiarare, barrando l'apposita casella, di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo, individuati dal comma 17 dell'art. 1 del decreto (enti pubblici, istituti finanziari e assicurativi);
- barrare la casella attestante il conseguimento di un ammontare di ricavi/compensi relativi al secondo periodo precedente a quello in corso al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare è il 2019) non superiore ad euro 10 milioni;

Risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019	<input type="text"/>	,00
Risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020	<input type="text"/>	,00
Ammontare dei contributi indicati al comma 20 dell'art.1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, già percepiti	<input type="text"/>	,00

Nel riquadro vanno riportati:

- l'ammontare del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019
 - l'ammontare del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020
- così come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi. Nel caso in cui il risultato economico di esercizio indichi una perdita, l'importo deve essere preceduto dal segno meno



- l'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già percepiti dall'Agenzia delle entrate mediante accredito sul conto corrente o riconoscimento di credito d'imposta alla data di presentazione dell'istanza.

**MODALITÀ
DI FRUIZIONE
DEL CONTRIBUTO**

L'importo totale del contributo a fondo perduto è richiesto, irrevocabilmente, tramite accredito su conto corrente

L'importo totale del contributo a fondo perduto è richiesto, irrevocabilmente, sotto forma di credito d'imposta

Il richiedente deve indicare alternativamente se intende optare

- per l'accredito su conto corrente del contributo a fondo perduto spettante
- per il riconoscimento del medesimo importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia.

La scelta della modalità di erogazione indicata nell'istanza, sia per l'accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d'imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito". Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.

IBAN

Indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente intestato al soggetto richiedente

Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato al soggetto richiedente.

Nel caso in cui il contribuente abbia indicato di optare per il riconoscimento del contributo a fondo perduto spettante sotto forma di credito d'imposta, l'IBAN non deve essere indicato.

Si sottolinea di porre la massima attenzione nel riportare l'IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente e di verificare preventivamente con il proprio istituto di credito la correttezza dell'IBAN stesso: errori su tale valore possono provocare lo scarto della richiesta e l'impossibilità di ottenere il contributo.

**RINUNCIA
AL CONTRIBUTO**

Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente al contributo richiesto con l'istanza già presentata

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, intende rinunciare al contributo richiesto con l'istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato). La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell'istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato).



SOTTOSCRIZIONE

DATA

giorno

mese

anno

FIRMA

Nel presente riquadro il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Codice fiscale del soggetto incaricato

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ricevuto delega dal richiedente all'invio della presente istanza

FIRMA

Il riquadro va compilato nel caso in cui l'istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi".

Per la parte del modello relativa alle autocertificazioni si rimanda alle istruzioni